

A Comune di Pescara
protocollo@pec.comune.pescara.it

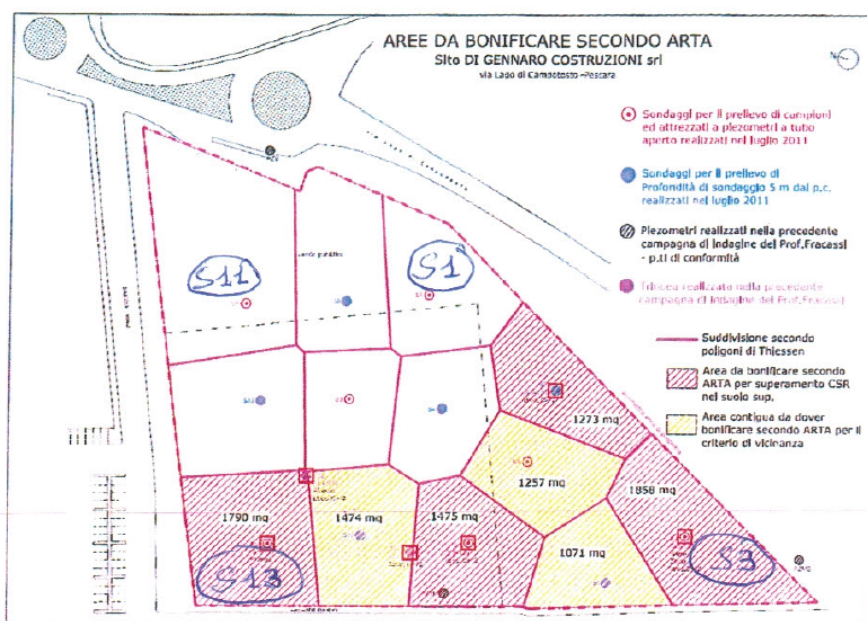
OGGETTO: Vega – Via Lago di Campotosto Pescara sito Ex Abbondanza Ex Lago di Campotosto Pescara. Parere Tecnico.

Si premette che questo Distretto esprime parere di competenza ai sensi della normativa vigente relativamente alle funzioni dettate dalla L.132/16 che istituisce l'SNPA e dalle leggi istitutive dell'Agenzia Regionale (L. 61/94 e L.R. 64/98), sia in materia di conferenza dei servizi (L.241/90 e s.m.i.) che ai sensi della normativa ambientale (D.Lgs 152/06). Infatti tale normativa prevede che ciascun Ente è chiamato, per le proprie competenze, ad esprimere il proprio motivato parere specifico non surrogabile.

Si riscontra la nota di convocazione del Comune di Pescara acquisita al Ns Prot. con n°29690 del 21/06/22 alla Conferenza di Servizi per il sito richiamato in oggetto per il giorno 29/06/22 con allegata la documentazione tecnica prodotta dalla ditta.

Si evidenzia che nell'ambito del procedimento ambientale sul sito in parola, con determina dirigenziale del Comune di Pescara 36/BD del 07/05/15 è stata approvata l'Analisi di Rischio sito specifica discussa in sede di conferenza di servizi del 20/04/2015. Nel rimandare al verbale della seduta ed alla relativa documentazione tecnica per i dettagli, si evidenzia quanto di seguito riportato. In base alle risultanze dell'A.d.R. era stata prevista la necessità di asportare il terreno contaminato per un volume di circa 14327 mc in banco come riepilogato nell'immagine seguente stralciata dal verbale della citata C.d.S. Era stato inoltre previsto il monitoraggio delle acque sotterranee per l'esclusione del percorso di lisciviazione.

U
ARTA ABRUZZO
Protocollo Generale
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0030087/2022 del 23/06/2022
Firmatario: ROBERTO COCCO



L'ARTA ritiene inoltre che la profondità dello scavo debba essere approfondita per almeno 0,5 m rispetto all'estremo inferiore dell'intervallo di campionamento interessato dal superamento della CSR.

Il volume da scavare risulta pertanto pari a :

Tab.1

Denominazione area	Superficie area (m ²)	Profondità di scavo richiesta da ARTA (m)	Stima volume di terreno da rimuovere (m ³)
Area S2	1.273	2	2.546
Area S3	1.858	1,5	2.787
Area S5	1.257	1	1.257
Area S6	1.071	1	1.071
Area S7	1.475	1,7	2.507,5
Area S10	1.474	1	1.474
Area S13	1.790	1,5	2.685
Totale	8.724	—	14.327,5

Stimando un peso specifico di ca 1,5-1,6 ton/m³, il terreno da rimuovere è pari a circa 22.000 ton.

Si evidenzia che sopracitata determina di approvazione dell'A.d.R. non sono stati indicati i contaminanti indice e le CSR ad essi associati, tuttavia, dai precedenti pareri ARTA (es Prot. 1040 del 09/02/2015) risulta che la contaminazione a carico dei terreni è relativa a metalli e idrocarburi. Come già indicato nel Ns precedente parere 48846 del 08/10/21, l'A.d.R. approvata prevedeva uno scenario futuro (realizzazione di un intervento edilizio) con scavi per locali interrati per la cui realizzazione sarebbe stata eseguita la bonifica dei terreni. Si rimanda al citato parere ARTA Prot. 1040 per i dettagli ed alla ricostruzione cronologia del procedimento ambientale contenuta nella nota di convocazione alla C.d.S. del Comune di Pescara sopra richiamata.

Si evidenzia che in base alla documentazione di parte prodotta dai consulenti della società Vega S.r.l. emergono **nuovi contaminanti nei terreni in concentrazioni eccedenti le CSC** (anche volatili e cancerogeni come il cloruro di vinile) e **rifiuti** (campionati anche da ARTA)



che determinano un ulteriore **necessità di modifica al modello concettuale** del sito, nonostante l'A.d.R. approvata ed il tempo intercorso dall'avvio del procedimento ambientale.

Il modello concettuale del sito dovrà pertanto essere rivisto, prevedendo una ridefinizione delle sorgenti di contaminazione secondaria per i terreni con conseguente necessità di revisione dell'A.d.R. (allo scopo dovranno essere considerati tutti i superamenti dei limiti di legge relativi alle pregresse indagini di caratterizzazione nei terreni, come riportati nell'A.d.R. approvata, e i nuovi superamenti delle CSC). Dovranno inoltre essere distinte le sorgenti di contaminazione primaria rappresentate dai rifiuti.

Si evidenzia che lo scrivente Distretto Provinciale di ARTA, qualora la nuova proprietà del sito non volesse procedere all'aggiornamento dell'A.d.R. (come sembra essere intenzione della ditta in base alla documentazione tecnica inviata) ritiene possibile tralasciare le CSC come obiettivo di bonifica dei terreni essendo tale scelta oltremodo cautelativa da un punto di vista ambientale. Tuttavia, si rendono comunque necessari l'aggiornamento del modello concettuale del sito e una specifica proposta operativa a tal riguardo da parte della ditta.

Con riferimento alle acque sotterranee, per le quali si dovrà far riferimento agli ultimi due anni di monitoraggio, si auspica nella celere predisposizione degli interventi di MIPRE già richiesti più volte, in ultimo con il citato parere Prot. 48846 del 08/10/21. Le MIPRE non sono soggette per loro natura ad autorizzazione preventiva.

Si prende atto della volontà della ditta Vega di procedere alla rimozione dei rifiuti presenti in sito e si evidenzia che anche tale intervento può configurarsi come una attività di MIPRE producendo un beneficio ambientale anche in relazione alla qualità delle acque sotterranee. Si ritiene che la ditta possa procedere alla rimozione dei rifiuti, previa caratterizzazione (omologa) per verificarne il grado di pericolosità ed il destino ai sensi della legislazione vigente allo scopo sarebbe comunque preferibile disporre preventivamente di un piano operativo di dettaglio rappresentativo delle fasi operative di cantierizzazione, di escavazione, di caratterizzazione (anche in cumulo) e di gestione dei materiali scavati.

Si evidenzia pertanto l'opportunità di richiedere preventivamente alla ditta le integrazioni documentali sopra indicate, considerato che tale possibilità viene prevista nella stessa nota di convocazione della C.d.S.

Chieti, 22/06/2022

Il Collaboratore Tecnico Professionale Geologo
Dott. Gianluca MARINELLI

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Chim. Roberto COCCO

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

